

COMUNE DI SENIGALLIA

UFFICIO EDUCAZIONE/FORMAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

n° 1185 del 10/09/2024

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTRAVERSO NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE PER LE SCUOLE PRIMARIE VALLONE E RODARI E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA VALLONE - PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2024-2025 (11/09/2024-7/06/2025) – CIG B2F78AE707**

IL RESPONSABILE

PREMESSO che l'art. 169 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;

RICHIAMATO l'art. 44 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 in data 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 in data 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2024/2026 di cui all'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 298 in data 29.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2024/2026";

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 984 del 28/12/2023 con cui è stato attribuito, ai sensi dell'art.109 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con decorrenza dal 01/01/2024 e fino alla fine del mandato amministrativo l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area funzionale 8 Cultura, educazione/formazione, politiche giovanili e politiche sportive alla dott.ssa Sara Saturni;

DATO ATTO che la sottoscritta, competente a adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

ATTESTATO il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO che il sistema di trasporti scolastici del Comune di Senigallia è garantito attraverso le linee di trasporto urbano ed extraurbano e, limitatamente alle scuole dell'infanzia e primarie delle frazioni, con l'ausilio di trasportatori titolari di autorizzazione comunale di noleggio con conducente;

CONSIDERATO che per una raccolta capillare dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie delle frazioni si rende necessario, in particolare, l'impiego di automezzi a 9 posti, compreso il conducente che, per le loro dimensioni, possono percorrere agevolmente le strade delle frazioni e garantire in maniera appropriata ed efficace il servizio agli utenti residenti nelle frazioni del territorio comunale;

TENUTO CONTO delle peculiarità del predetto servizio a domanda individuale, strettamente collegato alle mutevoli esigenze delle famiglie e quindi caratterizzato sia da un numero variabile di utenti che usufruiscono di anno in anno del servizio sia da una organizzazione scolastica che varia di anno in anno la propria offerta formativa e i conseguenti orari delle lezioni, con significative differenze anche tra un Istituto comprensivo e l'altro;

DATO ATTO che, per quanto sopra si rende necessario provvedere per l'anno scolastico 2024-2025, ossia dall'11/09/2024 al 7/06/2025, all'affidamento del servizio di trasporto scolastico tramite noleggio veicolo con conducente, per le scuole dell'infanzia e primarie delle zone frazionali del Comune di Senigallia;

CONSIDERATO, altresì che, trattandosi di appalto di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 62, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023;

RICHIAMATI:

- i principi di cui agli artt. 1 e ss. Del D. Lgs n. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 07.08.2012, che commina la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del T.U.E.L., che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico tramite noleggio veicolo con conducente le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- a) il fine che l'affidamento intende perseguire è quello di favorire il diritto alla mobilità degli utenti, soprattutto dal territorio frazionale verso le scuole dell'infanzia e primaria di*

afferenza - ossia le scuole più vicine all'abitazione dell'alunno - o verso i principali poli scolastici del centro storico;

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di trasporto scolastico tramite noleggio di veicolo con conducente per le scuole primarie Vallone e Rodari e per la scuola infanzia Vallone, così come dettagliatamente indicato e specificato nelle Condizioni particolari di contratto da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) la durata del contratto è pari a quella dell'anno scolastico 2024/2025 per le scuole primarie secondo il calendario scolastico emanato dall'USR, e cioè dall'11/09/2024 al 07/09/2025;

d) il valore dell'affidamento è pari ad € 27.320,00 al netto dell'Iva al 10% (gli oneri di sicurezza sono pari a zero poiché il rischio di interferenze è assente);

e) la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 62, 1° comma e 50, 1° comma lett b) del D. Lgs. n. 36/2023.

VISTA l'istruttoria informale, a cura del RUP, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolta mediante indagine di mercato tra gli operatori del settore aventi le caratteristiche richieste per l'esecuzione del servizio;

VISTO l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico LOLLIBUS S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a 60010 Casine di Ostra (AN) alla Via Enrico Medi n. 1, Partita IVA 02851780425 che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio di trasporto scolastico tramite noleggio veicolo con conducente per le scuole primarie Vallone e Rodari e per la scuola dell'infanzia Vallone;

DATO ATTO CHE si è proceduto attraverso il mercato elettronico M.E.P.A. ad avviare con l'operatore economico LOLLIBUS S.R.L. , Partita IVA 02851780425, la Trattativa Diretta (TD) nr. 4610739, nella quale sono state stabilite le clausole contrattuali riportate nel documento "Condizioni particolari di contratto" (allegato A) e definito il tragitto per lo svolgimento del servizio (allegato B), che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE l'operatore economico LOLLIBUS S.R.L. , Partita IVA 02851780425 ha formulato regolare offerta;

VISTE pertanto le risultanze della TD nr. 4610739, scaduta il 05/09/2024, con il predetto operatore economico, il quale si è reso disponibile ad eseguire il servizio alla condizioni indicate e specificate

all'interno della citata trattativa, offrendo un prezzo totale di euro 27.320,00 oltre IVA al 10% che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni di mercato;

TENUTO CONTO che lo stesso operatore economico LOLLIBUS S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a 60010 Casine di Ostra (AN) alla Via Enrico Medi n. 1, Partita IVA 02851780425 è in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti per l'esecuzione del servizio;

CONSIDERATO che l'operatore economico LOLLIBUS S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a 60010 Casine di Ostra (AN) alla Via Enrico Medi n. 1, Partita IVA 02851780425 è stato incaricato negli anni precedenti di fornire servizi affini a quello oggetto del presente affidamento, svolti a regola d'arte nel pieno rispetto di tutto quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, tanto che se ne deve desumere la sua pregressa idonea esperienza e professionalità;

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- il Responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023 è il titolare di elevata qualificazione dott.ssa Sara Saturni, in servizio presso l'Area Funzionale 8 Cultura, Educazione/Formazione, Politiche Giovanili, Politiche Sportive;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs n. 36/2023;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

DATO ATTO che il Codice identificativo di gara (**C.I.G.**) assegnato alla presente procedura è il seguente: **B2F78AE707**;

ATTESTATO CHE i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009”;

DATO ATTO CHE, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D. lgs. 267 del 2000, si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto unitamente alla sua sottoscrizione;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

1°) di DICHIARARE che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) di APPROVARE l'allegato A contenente le Condizioni Particolari di Contratto per l'affidamento del servizio e l'allegato B contenente il tragitto da percorrere per lo svolgimento del servizio secondo le indicazioni dettate dalla Stazione Appaltante;

3°) di PROCEDERE all'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 comma 1 lett b) e 62, 1° comma del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di trasporto scolastico tramite noleggio di veicolo con conducente per le scuole primarie Vallone e Rodari e per la scuola d'infanzia Vallone - così come dettagliatamente indicato e specificato nell'allegato A contenente le Condizioni particolari di contratto e nell'allegato B contenente il percorso di trasporto - all'operatore economico LOLLIBUS S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a 60010 Casine di Ostra (AN) alla Via Enrico Medi n. 1, Partita IVA 02851780425 per l'anno scolastico 2024/2025, ossia dall' 11/09/2024 al 7/06/2025 alle condizioni economiche contenute nell'offerta presentata sul sito acquistinrete.pa di cui alla Trattativa diretta generata n. 4610739, ossia euro 27.320,00 oltre IVA 10% e quindi euro 30.052,00 onnicomprensivo;

4) di DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG **B2F78AE707**;

5) di DARE ATTO che la procedura sarà svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA);

6) di STIPULARE il contratto mediante l'invio del Documento di Stipula corredato dalla firma digitale del soggetto aggiudicatore al fornitore attraverso il sistema E-procurement per la Pubblica Amministrazione MEPA a perfezionamento della Trattativa diretta generata, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023;

7) di DARE ATTO che la stipula del contratto è subordinata alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art 94 del D. Lgs. n. 36/2023, pertanto, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto di affidamento del servizio si intenderà risolto con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite;

8) di IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le somme di cui ai movimenti contabili riportate in calce al presente dispositivo corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

9) di DARE PERTANTO ATTO che la spesa assunta con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi 2024 e 2025 in ragione dei giorni di servizio previsti per la parte di anno scolastico relativa ai mesi tra settembre e dicembre 2024 e per la successiva parte dell'a.s. relativa ai mesi tra gennaio e giugno 2025;

10) di DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge n. 241/90 e il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36/2023 è l'Incaricato di Elevata Qualificazione dott.ssa Sara Saturni, in servizio presso l'Area Funzionale 8 Cultura, Educazione/Formazione, Politiche Giovanili, Politiche Sportive presso il quale può essere visionata la documentazione concernente il presente procedimento;

11) di DARE ATTO che nei confronti della stessa dott. Sara Saturni non ricorrono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, ancorché potenziali, in relazione all'oggetto e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio Educazione e Formazione del presente Ente;

12) di DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto dell'art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D. Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

13) di DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

14) di ATTESTARE che, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267 del 2000, si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto unitamente alla sua sottoscrizione;

15) di DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del D. Lgs. 104/2010 con decorrenza dalla scadenza del periodo della relativa pubblicazione all'albo pretorio online;

16) di PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

17) di DISPORRE, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.senigallia.an.it nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012;

18) di DARE ATTO, altresì, che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023;

19) di PREVEDERE una spesa complessiva di € 30.052,00 (al lordo dell'IVA) che sarà imputata secondo i seguenti movimenti contabili al cap. 1263/8

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Cod. Armonizzato Piano Finanziario	Movimento	Importo	Sioppe Libro IVA	CIG
Descrizione capitolo							
Impegno	2024	1263/8	04.06.1 1.03.02.15.002		12.397,00	18E	B2F78AE70 7

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (iva)
--

Impegno	2025	1263/8	04.06.1 1.03.02.15.002		17.655,00	18E	B2F78AE70 7
---------	------	--------	---------------------------	--	-----------	-----	----------------

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (iva)
--

Documenti Allegati al presente Provvedimento:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			

ALL. A - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO	ALLEGATO A Condizioni particolari di contratto trasporto scolastico 2024 2025 Vallone Rodari e scuola infanzia Vallone.pdf	ALLEGATO PARTE INTEGRANTE	09/09/2024
(D848C4CE48C6CF982F592757539C10F1E76DA8D61A85C06CC83A25FD9F561982)			

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Sara Saturni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

PREMESSA:

Le presenti Condizioni particolari di contratto hanno l'obiettivo di definire i requisiti e le caratteristiche del servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie Vallone e Rodari e per la scuola infanzia Vallone attraverso noleggio di autoveicoli con conducente – periodo: anno scolastico 2024/2025.

La fornitura del servizio dovrà essere effettuata nel rispetto delle condizioni riportate nelle presenti Condizioni particolari di contratto.

La sottoscrizione del contratto implica per l'offerente l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste. L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della sua presentazione.

COMUNE DI SENIGALLIA

AREA 8 CULTURA, EDUCAZIONE FORMAZIONE - POLITICHE GIOVANILI – POLITICHE SPORTIVE

PIAZZA ROMA, 8

PEC: comune.senigallia@emarche.it

ART. 1 – OGGETTO

1.1 Oggetto del presente affidamento è il servizio di trasporto scolastico per scuole dell'infanzia e primarie attraverso il noleggio di autoveicoli con conducente (CPV: 60170000-0);

1.2 Il trasporto viene effettuato esclusivamente nel territorio del Comune di Senigallia (Codice Istat: 042045) a favore dei bambini iscritti alle scuole della città e iscritti al servizio nei tempi previsti dall'ufficio comunale competente;

1.3 Il servizio consiste nel noleggio di autoveicolo con conducente per trasporto scolastico per le scuole primarie Vallone e Rodari e per la scuola infanzia Vallone secondo il percorso allegato al presente atto (allegato B);

1.4 La previsione delle scuole servite è basata sul servizio richiesto dai genitori alla data del 31/05/2023 e può subire modificazioni e/o ritiri e/o nuovi inserimenti;

1.5 Per ciascuna scuola possono essere necessari più giri di raccolta dei bambini.

ART. 2 – DURATA

La durata dell'appalto dei servizi in oggetto è pari alla durata dell'anno scolastico 2024/2025 (11/09/2024 – 7/06/2025) e seguirà il calendario di apertura delle scuole di Senigallia terminando con la fine delle lezioni delle scuole primarie, fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, condizioni meteo avverse, ecc..) o quelle disposte dai competenti organi scolastici nell'ambito della propria autonomia.

ART. 3 - VARIAZIONE QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI

3.1 La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, può imporre all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali prestazioni aggiuntive richieste



saranno relative a servizi analoghi a quelli in oggetto d'appalto alle condizioni economiche e normative offerte in sede di gara e/o previste nel presente capitolato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti di costo. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.2 Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi, a causa di riduzione delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto, per cause di forza maggiore non imputabili alla Stazione Appaltante. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.3 La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessaria una modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'eventualità di sopravvenuti servizi supplementari ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la Stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.

ART. 4 – VALORE DEL CONTRATTO

4.1 L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 27.320,00 oltre IVA al 10% ed è soggetto ad offerta al ribasso.

4.2 L'importo stimato dell'appalto, per l'intero periodo contrattuale, ha valore indicativo, trattandosi di servizio a domanda individuale basato sulle domande dei genitori di avvalersi del trasporto scolastico presentate al 31/05/2024 e del calendario scolastico adottato autonomamente dalle scuole; può subire quindi modifiche sia in aumento che in diminuzione.

4.3. Il valore dell'appalto è calcolato indicativamente sulla base dei seguenti corrispettivi, al netto dell'Iva e soggetti alla percentuale di ribasso offerta in sede di gara:

- € 123,00 oltre IVA per ogni giorno di intero servizio con kilometraggio fino a 30 Km ovvero € 128,00 oltre IVA per ogni giorno di intero servizio con kilometraggio compreso tra 31 km. e 50 km ovvero € 133,00 oltre IVA per ogni giorno di intero servizio con kilometraggio compreso tra 51 Km e 70 Km ovvero € 138,00 per ogni giorno di intero servizio con kilometraggio superiore a 71 km;
- € 48,00 oltre IVA al giorno per le giornate di sabato, se previsto da programma, e per altri eventuali giornate con servizio ridotto;
- € 25,00 oltre IVA per ogni bambino trasportato durante ciascun bimestre. Nei casi in cui il bambino venga trasportato solo all'andata ovvero al ritorno l'importo andrà diviso a metà.

Si precisa che il kilometraggio va calcolato come tragitto quotidiano complessivo di tutte le tratte effettuate secondo il programma definito e autorizzato dall'ufficio comunale competente, dalla 1° fermata utile alla raccolta del primo bimbo fino alla scuola e dalla scuola fino all'ultima fermata utile alla riconsegna dell'ultimo bambino trasportato.

4.4 L'importo risultante dall'esito della gara non è soggetto a indicizzazione economica per l'intera durata contrattuale.

4.5 Considerate le modalità di svolgimento del servizio, non sono previsti rischi da interferenze, pertanto il relativo costo per la sicurezza è pari a zero.

4.6 L'appalto non è suddiviso in prestazioni principali e secondarie.

ART. 5 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO



Il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia e primarie, attraverso il noleggio di autoveicoli con conducente, consiste nel garantire la funzionale gestione del predetto servizio pubblico essenziale a domanda individuale ed include le seguenti attività e condizioni:

- a) espletare il servizio oggetto di gara secondo le prescrizioni di cui alla Legge 15.01.1992 n. 21 e s.m.i. che disciplina la materia del noleggio di veicoli con conducente;
- b) effettuare il servizio di trasporto scolastico garantendo il trasporto di alunni dalle abitazioni o da eventuali punti di raccolta distribuiti sul territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa: il servizio è ammesso per i soli bambini autorizzati dall'ufficio comunale, con divieto di salita a bordo di terzi non autorizzati. Il servizio svolto per gli alunni della scuola materna include la presenza di un accompagnatore adulto durante i tragitti e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus, avente le caratteristiche indicate nel presente atto all'articolo 6;
- c) il servizio di trasporto prevede, specificamente, che il minore venga fatto salire a bordo all'andata presso l'abitazione o presso un punto di raccolta immediatamente vicino ad essa e venga poi consegnato nelle immediate vicinanze dell'ingresso della scuola, da cui il minore raggiungerà in autonomia l'entrata della scuola. Viceversa, all'uscita dalla scuola, il bambino raggiungerà autonomamente il mezzo di trasporto, che lo aspetterà nelle immediate vicinanze della scuola, e verrà poi riportato alla propria abitazione e/o al punto di raccolta immediatamente vicino ad essa dove verrà riconsegnato al genitore e/o a persona munita di delega.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DEGLI AUTISTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

a) COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEGLI AUTISTI:

6.1 Nell'espletamento del servizio, gli autisti addetti al trasporto scolastico devono rispettare il Codice della Strada e l'orario delle fermate. Gli stessi sono, altresì tenuti :

- a. ad un comportamento educato e corretto nei confronti di tutti i trasportati, alunni ed adulti, nonché a segnalare con tempestività all'ufficio comunale competente i nominativi degli utenti indisciplinati;
- b. a contenere nei limiti autorizzati per i posti a sedere il numero degli utenti presenti in ogni pulmino;
- c. a non deviare dal percorso prestabilito o effettuare fermate non previste dal piano di trasporto elaborato (tranne che per indifferibili urgenze ed imprevisti).

6.2 A garanzia della sicurezza dei bambini, se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall'accompagnatore o dall'autista, i medesimi sono tenuti a chiedere la presentazione di un documento valido di identità e la delega al ritiro, sottoscritta dai genitori del bambino e con allegata la fotocopia di un documento di identità di uno dei genitori. In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, il bambino rimarrà sullo scuolabus ed al termine del percorso verrà riportato a scuola, se aperta o, in ultima ipotesi, sarà consegnato al Comando locale della Polizia Municipale. Al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, il servizio per l'utente in questione sarà sospeso.

6.3 L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata presentata preventiva richiesta e rilasciata successiva autorizzazione dall'ufficio comunale competente.

6.4 Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.



b) COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEGLI ACCOMPAGNATORI

L'accompagnatore, obbligatorio ai sensi del D.M. 31 gennaio 1997 per i bambini frequentanti la scuola materna, è responsabile della:

- 1. Salita a bordo:** tale attività consiste nell'operazione di ausilio dell'utente nella salita, da effettuare a mezzo fermo. Inizia con la presa in consegna dell'utente dalle fermate della linea di trasporto e prosegue con l'assegnazione di un posto a bordo, il controllo dell'allacciamento delle cinture di sicurezza e tutte le attività accessorie per garantire la sicurezza dei trasportati;
- 2. Vigilanza durante il trasporto:** tale attività si concretizza col porre in essere ogni tipo di attività a mezzo in movimento, volta a garantire l'incolumità degli utenti trasportati e dei loro beni e quindi, a titolo di esempio, vigilando che l'utenza rispetti i posti assegnati, che non vengano compiuti atti potenzialmente pericolosi, vandalici ecc...
- 3. Discesa dal mezzo:** tale attività consiste nel prelevare, a mezzo fermo, l'utente dal posto assegnatogli accompagnandolo fino alla porta del mezzo e dandone supporto nella discesa. I bambini vengono accompagnati all'ingresso della scuola e dati in consegna alle maestre.

ART. 7 – REQUISITI INDISPENSABILI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

7.1 Il soggetto affidatario deve aver ottenuto l'abilitazione ad operare nel portale www.acquistinretepa.it della Pubblica Amministrazione (MEPA) e deve essere iscritto al Bando Servizi “Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista” CPV: **60170000-0**, possedendone tutti i requisiti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) D. Lgs. n. 36/2023.

7.2 L'operatore economico deve essere abilitato, iscritto e presente nel MEPA come sopra indicato e risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di ordine generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 da attestarsi mediante compilazione del D.G.U.E. (documento di gara unico europeo) fino alla Parte III compresa;
- b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

7.3 L'affidatario, titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, fornisce, con propri capitali e mezzi tecnici, a proprio rischio:

- il mezzo di trasporto esclusivamente adibito a trasporto di persone, omologato per 9 posti, compreso il conducente, in regola con la Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i. che disciplina il servizio di noleggio con conducente e con tutte le normative di legge vigenti in materia;
- il conducente, iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea istituito presso la CCIAA, in possesso di patente di guida e di certificato di abilitazione professionale, in possesso del certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis del D. Lgs. n. 4 marzo 2012 n. 39 ed in regola con le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 febbraio 1999, nr. 88 e del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- un sostituto al conducente, avente gli stessi requisiti previsti per il conducente, all'uopo nominato nei casi indicati dall'art. 10 del presente atto. Tale nominativo dovrà essere comunicato all'ufficio comunale e la sostituzione deve poter garantire l'erogazione continuativa del servizio di trasporto scolastico che è un servizio pubblico essenziale.
- per il solo trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia, un assistente-accompagnatore sul quale la stazione appaltante si riserva di verificare il possesso del certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis del D. Lgs. n. 4 marzo 2012 n. 39.



La documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere prodotta nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Stazione appaltante ed indicate nella lettera di affidamento del servizio.

7.2 L'affidatario, inoltre, si impegna a garantire la disponibilità di un assistente accompagnatore anche per i bambini delle scuole primarie nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di modificare e/o variare il contratto in corso per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 106, 1° comma lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 con conseguente integrazione dei corrispettivi previsti dall'art. 4 del presente atto.

ART. 8 – OBBLIGHI ULTERIORI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

8.1 Sono a carico dell'affidatario:

- a) le spese del carburante;
- b) le spese di pulizia ordinaria e manutenzione del mezzo di trasporto;
- c) le spese per il conducente e per l'assistente-accompagnatore, se necessario e quando presente;
- d) ogni altra spesa connessa alla gestione del servizio.

8.2 L'affidatario è tenuto, altresì, al rispetto delle norme del vigente Codice della strada e di quelle specificamente previste per il servizio di noleggio di veicoli con conducente e di trasporto scolastico, a garanzia dell'incolumità dei trasportati e di altri terzi, esonerando espressamente la Stazione appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità ivi connesse.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

9.1 Il subappalto non è ammesso.

9.2 Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'affidatario di cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva.

ART. 10 - SOSTITUZIONI

L'affidatario, titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis della Legge 15.01.1992 n. 21, deve essere sostituito, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti per il conducente, così come indicato all'art. 7 del presente atto. Le generalità del sostituto trasportatore dovranno essere comunicate all'ufficio comunale, con congruo preavviso, e la sostituzione deve poter garantire l'erogazione continuativa del servizio di trasporto scolastico che è un servizio pubblico essenziale.

ART. 11 – PAGAMENTI

11.1 L'affidatario dovrà presentare regolari fatture elettroniche bimestrali con l'indicazione dei bambini trasportati. La stazione appaltante applicherà i prezzi indicati all'art. 4 con applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di trattativa diretta su M.E.P.A.

11.2 Le fatture dovranno essere trasmesse dall'impresa in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco UFR2NP. Le fatture dovranno essere intestate a "Comune di Senigallia – Area 8" e dovranno riportare obbligatoriamente Codice Identificativo di Gara (CIG), numero della determinazione di spesa, numero impegno di spesa e Codice IBAN.

11.3 L'Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare servizio prestato e dopo aver disposto le verifiche di legge in ordine alla regolarità contributiva previdenziale ed



assistenziale, tramite richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) presso i soggetti preposti all'accertamento, nei termini e modi prescritti dalle norme vigenti in materia.

11.4 Il positivo riscontro dei requisiti di cui sopra, condiziona l'ammissione al pagamento delle fatture mensili da parte della Stazione Appaltante.

11.5 I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Tale termine dovrà intendersi interrotto qualora il pagamento risulti impossibile per il verificarsi di cause non imputabili al Comune e comunque nel caso in cui:

- a) non siano stati comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- b) la fattura non risulti conforme alla prestazione richiesta/eseguita.

11.6 La Stazione Appaltante avrà cura di fornire all'affidataria informazioni specifiche relative ai pagamenti al momento della stipula del contratto. Le eventuali spese per i bonifici bancari su conto corrente acceso presso istituti bancari diversi dalla Banca che svolge attualmente il servizio di tesoreria per il Comune saranno a carico dell'affidataria.

11.7 L'affidataria si impegna a emettere le fatture solo dopo la stipula formale del contratto.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E DOMICILIO LEGALE

12.1 Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

12.2 L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

12.3 La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

12.4 Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

12.5 In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

12.6 Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Stazione appaltante può disporre in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso verifiche e controlli sul regolare svolgimento del servizio e a tal riguardo l'affidatario è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione Comunale sull'esecuzione del servizio stesso.



ART. 14 – CONTESTAZIONI E PENALITÀ PER NON CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

14.1 L'affidatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente atto, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che verranno comunicate verbalmente o per iscritto dalla Stazione appaltante.

14.2 Qualora il servizio non si svolgesse in conformità alle prescrizioni sopra citate, l'Amministrazione potrà applicare le penali sotto elencate.

14.3 L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante Raccomandata A/R o PEC, alla quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

14.4 Le manchevolezze che possono dare motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre a quelle di carattere generale, le seguenti:

- interruzione del servizio: € 500,00 per ogni giorno di interruzione senza alcun preavviso;
- gravi ritardi (superiori a 30 minuti) nello svolgimento del servizio per causa imputabile all'affidatario € 200,00;
- comportamento gravemente scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista € 250,00;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (mancata presenza sul veicolo del personale necessario, mancata revisione periodica dei mezzi, presenza di personale non autorizzato ecc.) € 300,00;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano settimanale di trasporto alunni € 100,00;
- per ogni violazione alle norme del presente Capitolato non contemplata nel presente articolo € 50,00.

14.5 Tali penali saranno trattenute dall'Amministrazione direttamente sui crediti dell'affidatario ovvero sulla cauzione. L'Ente si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere, a terzi, l'esecuzione dei servizi addebitando all'affidatario l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti vantati o sulla cauzione che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata.

14.6 Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo annuo del contratto, al netto di IVA. Qualora oggettive inadempienze alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto *ipso iure*.

ART. 15 – RISOLUZIONE

15.1 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs 36/2023 nell'eventualità in cui si verificano inadempienze oltre ai seguenti casi:

- a. almeno quattro ripetute applicazioni delle penali di cui all'art. 14;
- b. dopo aver accertato tre gravi inadempimenti dell'appalto contestati per iscritto;
- c. in caso di frode o gravi negligenze ripetute nell'adempimento degli obblighi contrattuali con particolare riguardo alla sicurezza dei trasportati, al rispetto delle eventuali normative sanitarie, alla capienza massima di trasporto del veicolo utilizzato e alle disposizioni previste dalla L. 21/1992.;
- d. in caso di interruzione del servizio attribuibile all'affidatario;



- e. cessione totale o parziale della gestione del servizio;
- f. nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi;
- g. nel caso di cessione di azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo e di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico dell'affidatario (ad eccezione per quanto disposto dall'art. 186 bis del R.D. 16/03/1942 n. 267).

15.2 Nei casi di cui sopra, il Comune contesta formalmente all'affidatario le inadempienze riscontrate, comunicandogli la volontà di risolvere il contratto, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

15.3 La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresa l'esecuzione d'ufficio. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora l'affidatario, opportunamente avvisato, non adempirà a ciò, l'Ente potrà rivalersi sui crediti vantati dall'affidatario.

ART. 16 –RECESSO

16.1 La stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 e 92, comma 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'affidataria, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Affidataria, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Affidataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Affidataria;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Affidataria, che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

16.2 Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

16.3 In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo;

16.4 La Stazione Appaltante potrà recedere con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidataria per iscritto, purché tenga indenne quest'ultima delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

16.5 Qualora l'Affidataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di avanzare relativa azione di risarcimento danni. Sarà inoltre addebitata all'Affidataria la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altra Ditta.

16.6 Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Affidataria sarà tenuta a prestare la massima collaborazione affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione dei servizi oggetto del contratto.



ART. 17 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

17.1 L'affidatario è totalmente responsabile per eventuali danni a persone o cose causati durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia pretesa azionata anche da terzi in merito all'esecuzione dell'appalto del servizio di trasporto scolastico, assumendo in proprio l'eventuale contenzioso.

17.2 L'affidatario è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice civile precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

17.3 L'affidatario è tenuto a stipulare e mantenere attiva, per tutta la durata dell'appalto di servizi e con oneri a suo completo carico, una polizza assicurativa RC per responsabilità civile dei trasportati e per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'affidatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone e cose, per sinistro.

17.4 Le suddette polizze dovranno essere esibite e consegnate in copia alla Stazione appaltante nei tempi stabiliti dalla stessa.

17.5 L'affidatario deve offrire massima collaborazione e mantenere un rapporto corretto con gli uffici dell'Amministrazione Comunale e con le famiglie interessate dal servizio di trasporto scolastico, in particolare in riferimento alla attenzione e cura nella vigilanza e nel rapporto con i bambini trasportati.

17.6 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all'affidatario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

18.1 Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

18.2 La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le



fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

18.3 L'importo netto della garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 117 del Codice. Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per le riduzioni della garanzia provvisoria.

18.4 Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle riduzioni sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.

18.5 La garanzia definitiva verrà svincolata secondo le modalità di cui all'art. 117 co. 8 del Codice.

18.6 La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art. 117 co. 3 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

18.7 La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

18.8 Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 19– TRATTAMENTO DATI

I dati forniti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs n. 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il legale rappresentante dell'operatore economico dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

ART.20 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI

Le parti, Stazione Appaltante e appaltatore, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1 comporta il trattamento di dati personali da parte dell'operatore economico affidatario per conto del Comune, così come disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connessi all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'operatore economico affidatario che, come rappresentato, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse



- pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
 - c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
 - d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
 - e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
 - f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
 - g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
 - h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub- responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub -responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

- l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
- m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;



- n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
- p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

ART. 21 – RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del contratto avverrà nei termini previsti dagli artt. 18 e 55 del D. Lgs. n. 36/2023 in modalità elettronica.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

ART. 23 –FORO COMPETENTE

Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto sarà esclusivamente quello di Ancona.

ART. 24 – RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni particolari di contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.